

TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ilaria Grimaldi	Presidente rel.
dott. Viviana Criscuolo	Giudice
dott. Mario Fucito	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 4738 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2022, avente ad oggetto: Reclamo avverso decreto di nomina di esperto *ex art. 2437 ter u.c. c.c.*; vertente

T R A

in persona del Presidente del C.d.A. Giuseppina Nappo, con sede legale in Napoli, Via Roberto Bracco nn. 31/35, Codice fiscale: 06412660638, Partita I.V.A.: 01536681214, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Centro Direzionale Isola A/7, giusta procura su atto separato;

RICORRENTE

CONTRO

rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata in calce all'originale della



comparsa di costituzione –

è elettivamente domiciliata;

RESISTENTE

FATTO e DIRITTO

L'istituto di credito ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto che, su istanza di [redacted] ha disposto la nomina, ai sensi dell'art. 2437 *ter*, ult.co., c.c., di un esperto per la stima del valore di liquidazione delle azioni della trasformanda [redacted], negando la legittimazione attiva dell'istante, in mancanza di prova della qualità di socio al momento della delibera di trasformazione, atteso che lo stesso, in spregio alle regole probatorie, non ha depositato, a corredo della propria istanza, l'estratto del libro soci attestante il suo status di socio (giusta la previsione dell'art. 2421 co.1° n.1 in quanto richiamato dall'art. 2519 c.c.), deducendo altresì che il [redacted] non era mai stato ammesso quale socio della [redacted], in quanto, nonostante avesse dichiarato con pec del 09.12.2021 di aver acquistato n. 10 azioni della [redacted] e chiesto di entrare a far parte della compagine sociale, si era visto rigettare la sua richiesta di ammissione poiché il C.d.A. della Banca, con delibera del 4.2.2022 ritualmente comunicata, aveva rigettato la sua istanza e che tale delibera era divenuta definitiva ed incontestabile, sia perché confermata da successiva decisione del collegio dei probiviri e, quindi, non più contestabile ai sensi dell'art. 30 TUB, sia perché era spirato il termine di impugnazione di cui all'art. 2388 c.c.. Pertanto, l'istante non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso né, conseguentemente, aveva la conseguente legittimazione a contestare il valore di liquidazione delle azioni e a presentare ricorso al Tribunale per la nomina di un esperto ex art. 2437 *ter*, comma 6, c.c..

Ha eccepito, poi, l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine, atteso che avrebbe dovuto essere presentato contestualmente alla dichiarazione di recesso, la quale, ai sensi dell'art. 2437, co. 1, c.c., va presentata entro 15 giorni dall'iscrizione



richiedere al tribunale la nomina di un esperto, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, come effettuato dall'attuale reclamato.

Tale ultima previsione legislativa, infatti, presuppone che la contestazione provenga da chi abbia esercitato il recesso dalla società, avendone diritto, e quale disposizione speciale non può essere certo applicata in via estensiva a chi tale diritto non abbia; dunque, l'azionista non socio come non potrà esercitare il recesso da una società di cui non sia entrato a far parte, analogamente non avrà il conseguente diritto di contestare il valore di liquidazione delle azioni, chiedendo la nomina dell'esperto.

Inoltre, come dedotto dall'istituto di credito reclamante, la disciplina speciale dettata dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.), approvato con D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, regola diversamente i diritti dei soci dell'ente da quelli degli azionisti non soci. In particolare, in relazione alla posizione di questi ultimi, l'art. 30 all'ultimo comma prevede che "Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2", che riguarda i limiti quantitativi al possesso di azioni.

Pertanto, anche la disciplina speciale conferma le disposizioni codicistiche, escludendo l'esercizio da parte degli azionisti, che non siano stati ammessi alla compagine sociali quali soci, dei diritti amministrativi, tra cui rientra chiaramente l'esercizio del diritto di recesso e conseguentemente le facoltà e i diritti connessi al recesso medesimo, tra cui la nomina dell'esperto in caso di contestazione del valore di liquidazione.

L'azionista, invece, avrà senza dubbio il diritto patrimoniale al valore di mercato delle azioni qualora decida di dismetterle, nei casi consentiti dalla legge e dalle previsioni statutarie, valore che sarà determinato parimenti ai sensi di tali medesime disposizioni; del resto, la stessa natura delle azioni quali partecipazioni al capitale di rischio legittima tali previsioni e, per l'appunto, la possibilità che l'azionista soggiaccia al rischio di ottenere un valore di realizzo del proprio investimento inatteso.



In conclusione, il reclamo va accolto e, pertanto, va disposta la revoca del decreto di nomina dell'esperto emesso ai sensi dell'art. 2437 *ter*, ult.co., c.c. in data 07/06/2022 e pubblicato il 08/06/2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona del Presidente f.f. dott. Nicola Graziano.

3. Attesa la natura non contenziosa del presente procedimento si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese.

P. Q. M.

- Accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto di nomina dell'esperto emesso ai sensi dell'art. 2437 *ter*, ult.co., c.c. in data 07/06/2022 e pubblicato il 08/06/2022 dal Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona del Presidente f.f. dott. Nicola Graziano;
- compensa integralmente le spese.

Così deciso in Napoli, lì 23.10.2022

Il Presidente est.

Dr. Ilaria Grimaldi

